



Deliberazione n. 1260	Seduta del 17 SET. 2020
Adozione del "Regolamento recante le procedure per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo".	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 sono state approvate le "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- con Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono state emanate le disposizioni relative all'"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 è stata approvata la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";
- con Legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state introdotte le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- con Decreto Legislativo n. 90/2017 è stata data attuazione alla direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché al regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;



Ricordato che con provvedimento del 23 aprile 2018 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia" (UIF) ha adottato e reso note le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*, prevedendo in un apposito allegato un elenco, seppur non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette ed allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza ed omogeneità delle comunicazioni medesime;

Visto il D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019 recante *"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"*

Dato atto che con deliberazione n. 42 del 16 gennaio 2020 è stato nominato quale Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio per l'ASST di Monza il dott. Antonio Borreca, dirigente amministrativo presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

Precisato che al "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio" spettano i seguenti compiti:

- a) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Responsabili di struttura, nonché valutarne la completezza e la correttezza con il supporto del Direttore della S.C. Economico-Finanziaria;
- b) informare la Direzione Aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette di cui sia stato reso edotto;
- e) comunicare alla UIF ogni operazione ritenuta a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulla scorta delle linee guida di cui al D.M. Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, previa concertazione con il Direttore della S.C. Economico-Finanziaria e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e previa comunicazione alla Direzione Aziendale;
- f) interloquire con l'UIF per tutte le comunicazioni/segnalazioni di operazioni sospette e per i relativi conseguenti approfondimenti;

Dato atto che risulta necessario definire procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la tempestività della segnalazione alla UIF, nonché l'omogeneità dei comportamenti, tramite l'adozione di un Regolamento aziendale;

Visto pertanto il *"Regolamento recante le procedure per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo"*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si ritiene di approvare;

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale;



Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare il "*Regolamento recante le procedure per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare a tutto il personale di ASST Monza le verifiche e le attività, ivi previste, necessarie per la tutela della legalità;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, al fine di garantire la massima divulgazione del Regolamento, pubblicandolo sul sito aziendale "Amministrazione trasparente" e trasmettendolo a tutto il personale di ASST Monza, nonché di adoperarsi per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ~~260~~ del **17 SET, 2020**

Adozione del regolamento recante le procedure per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio

Antonio Borreca

Visto di congruità tecnica di competenza

Luigi G. Rossi

Parere in ordine alla regolarità contabile

S.C. Economico Finanziaria

Toni Genco

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE E
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Art. 1 - Oggetto e scopo

Il presente regolamento è rivolto a tutto il personale dell'ASST di Monza e disciplina le modalità di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", nominato con deliberazione del Direttore Generale.

Lo scopo del presente regolamento è pertanto quello di garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la tempestività della conseguente segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la massima riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione, nonché l'omogeneità dei comportamenti.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- **D.Lgs. n. 109/2007** recante *"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE"*;
- **D.Lgs. n. 231/2007** e s.m.i. recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo"*;
- **Legge n. 190/2012** e s.m.i. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*;
- **D.M. Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015** recante *"Determinazioni degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*;
- **D.Lgs. n. 90/2017** recante *"Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifiche delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006"*;
- **Provvedimento UIF (Unità d'Informazione Finanziaria) della Banca d'Italia in data 23 aprile 2018** recante *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni"*.
- **D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019** recante *"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE"*.

Art. 3 - Definizioni

"Riciclaggio": ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 si definiscono riciclaggio le seguenti attività illecite:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

"Finanziamento del terrorismo": ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 109/2007 si definisce finanziamento del terrorismo *"qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento"*

di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti";

"Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio": soggetto nominato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo all' Unità di informazione finanziaria (UIF), nonché a svolgere i compiti meglio definiti nel presente regolamento;

"Operazione": ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera t) del D.Lgs. n. 231/2007 si definisce operazione *"l'attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale"*;

"Operazione sospetta": operazione che per caratteristiche, entità, natura, capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate ed in base agli elementi a disposizione del segnalante, induce a sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;

"Indicatori di anomalia": fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza. Gli indicatori sono previsti nell'allegato di cui al provvedimento UIF del 23.4.2018, nonché nel D.M. del 25.9.2015, da intendersi a fini esemplificativi e non esaustivi;

"Mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

"Soggetto cui è riferita l'operazione": soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

"UIF": ai sensi dell'art. 1, lettera g), del D.M. del 25.9.2015, si definisce Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) *"la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"*.

Art. 4 - Indicatori di anomalia del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione.

Attualmente gli indicatori di anomalia sono previsti dal provvedimento n 23/04/2018 dell'UIF e sono riportati nell'allegato al presente regolamento, da intendersi comunque come esemplificativi e non esaustivi, in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio (*Allegato 1*).

È compito di tutti coloro che per attività istituzionali vengano a contatto con fattispecie che presentano elementi sintomatici di fatti contrari alla legge, comunicare al proprio Responsabile il sospetto.

Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta anche alla luce degli indicatori di anomalia, tra i quali:

- a) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- b) assenza di giustificazione economica;
- c) inusualità, illogicità ed elevata complessità dell'attività.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati, pertanto, con la massima attenzione, ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in un o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto ed una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari ed a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'Economia e Finanze.

Art. 5 - Adeguata verifica della controparte

Qualora ci si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'ASST, si ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione della stessa.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero vi sono dubbi sulla veridicità e/o sulla adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte sulla base delle verifiche effettuate.

Possono essere interpellate anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte (persona fisica o giuridica).

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'ASST, può essere valutata l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, ci si dovrà astenere dall'eseguire l'operazione e/o dallo stipulare accordi fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Deve essere conservata copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Art. 6 - Il "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio"

Il "Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio" nominato con provvedimento del Direttore Generale ha i seguenti compiti:

- a) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Responsabili di struttura secondo le modalità disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento, nonché valutarne la completezza e la correttezza con il supporto del Direttore della S.C. Economico-Finanziaria;
- b) informare la Direzione Aziendale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette di cui sia stato reso edotto;
- c) interloquire con l'UIF per tutte le comunicazioni/segnalazioni di operazioni sospette e per i relativi conseguenti approfondimenti;
- d) comunicare alla UIF ogni operazione ritenuta a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulla scorta delle linee guida di cui al D.M. Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 e del presente regolamento, previa concertazione con il Direttore della S.C. Economico-Finanziaria e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e previa comunicazione alla Direzione Aziendale.

Il Direttore della S.C. Gestione Economico-Finanziaria ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali e nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, deve informare il Responsabile della relativa struttura ed il Gestore.

Il Gestore si coordina con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di approfondire l'esistenza di reati sottesi alle operazioni segnalate. La collaborazione inoltre deve riguardare l'individuazione di tipologie di attività o di condotte che possono essere indicative di operazioni sospette, l'individuazione di fattori di rischio ed indicatori in materia di riciclaggio e di prevenzione della corruzione.

Art. 7 - Procedura di segnalazione interna

Ogni operatore che abbia il sospetto di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è tenuto ad informare tempestivamente il suo Responsabile.

Quest'ultimo quando viene a conoscenza o ha motivi per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, inoltra la segnalazione al Gestore, utilizzando il modulo di cui all'allegato del presente regolamento (*Allegato 2*).

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una attenta valutazione degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala. La segnalazione deve:

- a) essere tempestiva;
- b) tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti;
- c) garantire l'omogeneità dei comportamenti;
- d) basarsi su una valutazione di carattere onnicomprensivo, scaturente dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione al settore di interesse ed al soggetto coinvolto. A titolo esemplificativo, dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile:
 - l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
 - l'esito di controlli, antecedente all'instaurazione e/o al rinnovo del rapporto, effettuato, ove possibile, su banche dati al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo e/o il coinvolgimento del soggetto in altre attività criminose;
 - la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
 - l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio puntualità nei pagamenti, ecc.);
 - eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale);
- e) nonché essere corredata da una relazione contenente gli elementi di cui all'art. 8.

In occasione delle verifiche può pertanto essere sempre richiesto da parte del Responsabile il supporto del Direttore della S.C. Economica Finanziaria.

La segnalazione e gli allegati sono inviati al Gestore all'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@asstmonza.it.

Il Responsabile deve trasmettere al Gestore le segnalazioni ricevute, anche nel caso in cui la reputi non fondata.

Nel caso in cui il Responsabile non provveda ad inoltrare la segnalazione al Gestore, quest'ultimo sarà reso edotto dal segnalante.

Art. 8 - Istruzioni, informazioni e dati della segnalazione

La relazione di cui deve essere corredata la segnalazione (allegato 2) dovrà contenere i dati, le informazioni, la descrizione ed i motivi del sospetto e dovrà essere corredata da eventuale documentazione idonea a ricostruire le ragioni, che hanno portato alla segnalazione stessa con riscontri contabili, ove esistenti.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

La comunicazione deve contenere i dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro

funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'ASST a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dall'ASST nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

Occorre indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessi va posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

I documenti ritenuti ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura del Gestore per rispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Art. 9 - Segnalazione sospetta all'UIF

Il Gestore verifica, anche con il supporto della S.C. Economico Finanziaria, le risultanze delle segnalazioni raccolte ed argomentate dai Responsabili.

Il Gestore, previa comunicazione alla Direzione aziendale ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, in conformità all'art. 6 del presente Regolamento, alla compilazione ed all'invio delle segnalazioni di operazione sospetta, ricevute dai Responsabili e/o riscontrate da lui stesso, alla UIF in via telematica attraverso la rete internet tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on line*. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito dal sistema informativo della UIF, che costituirà il riferimento della pratica per tutte le successive comunicazioni con l'organo competente.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei riscontri ricevuti dall'UIF ed, in ogni caso, dopo ogni segnalazione valuta con essi l'attivazione dei provvedimenti conseguenti e delle iniziative più opportune da intraprendere ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 6, co. 7 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere - anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini - operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'ASST di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Fermo restando l'obbligo di invio di ogni segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio all'UIF, il Gestore nei casi di palese oggettiva infondatezza della segnalazione provvederà ad archiviare la segnalazione, previo confronto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 10 - Comunicazione sostitutiva e collegamento tra comunicazioni

Qualora successivamente all'invio di una segnalazione all'UIF vengano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto della stessa, ovvero sia rilevata l'omessa indicazione di informazioni rilevanti in possesso del segnalante, il Gestore deve procedere all'inoltro di una nuova comunicazione all'UIF completa e corretta che sostituisca integralmente la precedente.

La comunicazione sostitutiva deve riportare:

- a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- c) il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:

- a) siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- b) si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate; debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Art. 11 - Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione di informazioni, che sono segrete, sia all'interno sia all'esterno dell'ASST.

L'identità dei dipendenti che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 - Monitoraggio e Formazione

L'ASST adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Al fine di diffondere tale conoscenza tra i dipendenti, il Gestore, di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, proporrà all'Ufficio Formazione le proposte formative ritenute opportune e necessarie al fine di poter svolgere al meglio i compiti assegnati e riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, tenuto conto della continua evoluzione normativa.

Altre iniziative formative potranno essere organizzate, sempre di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con i responsabili di struttura per il monitoraggio delle operazioni oggetto del presente regolamento.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione ed è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia.

L'ASST provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegati:

Allegato 1: Indicatori di Anomalia

Allegato 2: Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015

INDICATORI DI ANOMALIA

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione:

1. Il soggetto a cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali in assenza di plausibili ragioni; Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo; il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale; il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio. Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla. Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale. Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti

rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa. Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome. Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni. Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo. Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari). Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro. Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate. Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze. Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato. Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni. Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva. Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche. Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima. Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo"). Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività. Settore appalti e contratti pubblici.

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione. Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al

prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto. Previsione nei contratti di concessione o di finanzia di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione. Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici. Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione. Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie. Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato. Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda. Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato). Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune. Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di

plausibili giustificazioni. Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici. Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti. Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio. Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione. Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale. Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto. Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui Immobiliari o ad altre forme di finanziamento. Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo. Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività. Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti. Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività. Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

**Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del decreto
del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015**

Al Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio
dell'ASST di Monza
sede

Il sottoscritto _____

Codice fiscale: _____

in qualità di Responsabile della struttura:

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del D.L. gs. n. 231/2007

Dichiara

- 1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. n.231/2007, del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;*
- 2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;*

Premesso quanto sopra

fornisce al "Gestore" in sintesi le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF

Allega relazione dettagliata di segnalazione, oltre alla seguente documentazione:

Data _____

Firma _____

